

Trento, 27/01/2019

Relazione esplicativa degli emendamenti proposti al Disegno di legge n. 735 “Norme in materia di affidato condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”

(a cura del M5S di Trento)

La presente relazione funge da accompagnatoria e spiegazione di dettaglio degli emendamenti proposti al disegno di legge in oggetto.

Il tavolo di lavoro che si è costituito in data 10 novembre 2018 in Trento è così composto

- Andrea Maschio, Marco Santini e Paolo Negroni (Gruppo consiliare comunale M5S di Trento);
- Filippo Degasperì (Gruppo consiliare provinciale M5S della Provincia Autonoma di Trento);
- Roberto Buffi - Presidente Associazione Centro Antiviolenza Bigenitoriale Onlus;
- Luca Cordoni - delegato dal Direttivo di Associazione MdM
- Sara Gioia - Avvocato
- Andrea Messaggeri – Educatore
- Annarosa Molinari - Avvocato
- Valentina Peterlongo – Ufficio gruppo consiliare provinciale M5S della Provincia Autonoma di Trento
- Anna Poli - Pedagogista
- Guendalina Scozzafava – Assistente Sociale, Consulente socio giuridico, Mediatrice, Ctu/Ctp, Criminologa Forense.

Lo stesso nasce dalla necessità di convogliare riflessioni attorno al principio della bigenitorialità e alla sua valenza sociale partendo dallo spunto dato dal disegno di legge n. 735 e dalla discussione pubblica che attorno al tema si è sollevata, anche a seguito dell'intervento dei media.

Il gruppo consiliare del M5S di Trento, con l'obiettivo prioritario ed esclusivo di far chiarezza sugli articoli proposti dal DDL e apportare un proprio contributo politico, ma anche tecnico-professionale e di rappresentanza delle associazioni di categoria, ha istituito un eterogeneo gruppo di lavoro che, con cadenza bisettimanale, si è riunito sia a Trento che a Verona al fine di analizzare gli articoli del disegno di legge come proposti, discutere e predisporre emendamenti di senso da sottoporre al vaglio della Commissione Permanente di Giustizia.

Il dibattito mosso attorno al DDL 735 ricorda, per alcuni versi, quello che si ebbe in occasione dell'approvazione della legge 54 del 08 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

Anche in quell'occasione vi furono contrasti ideologici e scontri dogmatici, ma il risultato finale è da cogliere comunque come un successo in termini di crescita culturale e sviluppo della società, per quanto riguarda, nello specifico, il raggiungimento di due importanti fondamenti: la diffusione sempre più ampia della cultura della bigenitorialità nelle relazioni fra genitori e figli anche successivamente alla crisi di coppia e la ripartizione paritetica del tempo trascorso con i figli da parte di entrambi i genitori, il cosiddetto affido condiviso.

Come tutte le norme la loro emanazione non è direttamente proporzionale alla loro capacità di sortire effetti pregnanti in termini di effettivo ottenimento del principio massimo che tendono a raggiungere, soprattutto laddove questo prevede un cambiamento culturale fortemente radicato nell'antropologia e nelle dinamiche sociologiche istitutive di una società e dell'organizzazione che questa si è data nel corso della storia.

La legge 54/2006 ha dunque certamente contribuito e dei buoni risultati ha già prodotto in termini di avanzamento verso il riconoscimento della pari dignità dei genitori non solo nella crescita e nell'accudimento dei propri figli, ma anche nella valorizzazione delle figure genitoriali in quanto portatrici di pari diritti e doveri e in quanto fondamentali – entrambi nello stesso modo e con lo stesso peso – per un equilibrato sviluppo psico emotivo dei propri figli.

Molti tribunali (non tutti purtroppo, non ancora) hanno superato la limitazione temporale del genitore non collocatario al fine settimana alternato a cui si aggiungeva qualche settimana di vacanza per traghettare su un'organizzazione temporale più vicina al principio della bigenitorialità.

Quanto accaduto è stato indubbiamente importante, fosse anche solo perché ha gettato il seme del cambiamento verso il principio della bigenitorialità, ma tanta strada ancora è da fare e su questa consapevolezza si è strutturata l'attività svolta dal tavolo di lavoro e confronto DDL 735 del M5S di Trento.

Si esporranno nel presente documento i principi cardine del disegno di legge e come il tavolo di lavoro, a seguito di un'attenta analisi socio giuridica e sentite le associazioni di categoria, ha ritenuto opportuno affrontarli in un'ottica migliorativa e di costruzione di un sistema volto il più possibile alla riduzione del conflitto e al contenimento della spesa pubblica valorizzando le risorse già esistenti e senza creare sovrastrutture di difficile applicazione e mantenimento.

La presente relazione integra e completa la proposta di emendamenti al DDL 735 nella quale vengono dettagliate le modifiche proposte, articolo per articolo.

In estrema sintesi i punti focali dell'affido condiviso secondo il DDL 735 sono i seguenti:

- Degiurisdizionalizzazione: attraverso la mediazione familiare e il coordinatore genitoriale
 - Garanzia di uguali tempi di permanenza presso le due figure genitoriali
 - Il piano genitoriale, il mantenimento diretto e la lotta all'alienazione genitoriale
- procediamo dunque alla loro analisi in termini di principio.

La mediazione familiare quale strumento utile, ma non obbligatorio, per la gestione della crisi familiare. La coordinazione genitoriale.

La mediazione familiare è indubbiamente riconosciuta quale valido strumento volto a contenere il conflitto familiare trasformandolo in una nuova risorsa da investire per identificare un percorso differente ma possibile all'interno della coppia in crisi e per ricostituire una forma di dialogo necessario all'esercizio della responsabilità genitoriale anche successivamente alla rottura del legame di coppia, qualunque esso fosse.

La mediazione è stata, fin'oggi uno strumento, disponibile gratuitamente o comunque attraverso il principio della voucherizzazione dei servizi contemplato dalla Legge 328/2000, diretto a favorire o a ripristinare il dialogo tra i genitori che si separano puntando il proprio focus sull'aspetto relazione e dunque partendo dalla consapevolezza che i problemi non sono generati esclusivamente dal comportamento dell'altro e che dunque è necessario definire nuove regole generali che consentano la definizioni di un nuovo equilibrio, da entrambi voluto e condiviso.

Contrariamente a quanto sopra esposto, che è il principio costitutivo della mediazione familiare, il DDL 735 impone la mediazione quale procedimento obbligato e finalizzato al raggiungimento di un accordo, al pari di altre forme di mediazione già considerate propedeutiche al dirimere delle liti in altre materie del procedimento civilistico.

In presenza di figli minori, la mediazione diviene – secondo il DDL 735 – obbligatoria, pena improcedibilità del giudizio di separazione o di divorzio.

La proposta di emendamento elaborata dal tavolo sul punto, parte dalla mancata condivisione dell'obbligatorietà degli incontri di mediazione proprio in forza della natura fortemente auto deterministica degli stessi e in linea con il principio enunciato dall'articolo 13 della Costituzione Italiana “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [...] e nei soli casi e modi previsti dalla legge”

Dunque riconoscendo e valorizzando lo strumento della mediazione quale importante ausilio per redimere le liti e favorire il dialogo, si pone l'attenzione del legislatore sull'importanza – in termini di efficacia possibile dello strumento stesso – della determinazione attiva da parte dei soggetti direttamente interessati dal procedimento conciliatorio.

Inoltre, ad ulteriore rinforzo dell'importanza dello strumento, si ritiene conveniente che la figura del mediatore familiare sia opportunamente normata e istituita a livello ordinistico, favorendo la chiara identificazione di percorsi formativi e pratiche necessarie per l'esercizio della professione; coinvolgendo tutti gli aspiranti mediatori e senza prevedere sanatorie per le une o per le altre professioni, anche laddove già abilitate ad altre forme di mediazione (civile/penale) proprio in virtù della delicatezza della materia che richiede competenze specifiche e peculiari capacità.

Al fine di favorire l'accesso allo strumento conciliatorio della mediazione, per sostenerne la diffusione e la conoscenza della sua utilità, il gruppo di lavoro propone il mantenimento di un primo incontro di mediazione gratuito.

Importante inoltre porre l'attenzione sul contenimento dei tempi affinché l'intento di degiurisdizionalizzare il conflitto non comporti il costituirsi di una zona grigia dove i tempi si dilatano, gli attori si moltiplicano, i costi lievitano e, alla fine, si finisce nuovamente dinnanzi ad un giudice ancora più arrabbiati e con un carico di problemi da gestire amplificato dal tempo trascorso nel tentativo di trovare una soluzione extra giudiziale, anche in quelle situazioni che per loro natura non sono mediabili e che potrebbero trovare giovamento solo da un intervento giudiziario solerte.

Oltre alla mediazione familiare il DDL 735 introduce, quale ulteriore risorsa per la gestione del conflitto, quella del coordinatore genitoriale.

A tal riguardo è opportuno precisare che è attualmente in corso una definizione sostanziale della figura del coordinatore genitoriale presso i differenti ordini professionali e pertanto la sua organizzazione non può oggi essere predeterminata e dunque rientrare all'interno di un complesso normativo che ne prevede l'utilizzo in caso di conflittualità delle figure genitoriali.

Per tale motivo, il tavolo di lavoro, propone di far confluire l'articolo 5 del DDL 735 in una successiva e temporalmente opportuna modifica del relativo articolo del codice civile come di seguito indicata:

Capo II - Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio."

Capo aggiunto dall'art. 7 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il quale riporta, con modificazioni, il contenuto già previsto dalla versione previgente dell'art. 155 e dagli abrogati 155bis-155sexies.

Dispositivo dell'art. 337 ter codice civile: Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambe le figure genitoriali e stabilisce che, laddove se ne ravvisino le condizioni, il giudice possa rimettere le parti, al termine dello scambio delle difese, dinanzi ad un componente onorario della sezione specializzata ovvero ad un consulente tecnico, per un tentativo di conciliazione, con il potere di definire la lite, nel caso di accordo compositivo della stessa, con decreto esecutivo che prenda atto dei patti raggiunti mediante la coordinazione genitoriale.

Tempi di permanenza paritetici presso le due figure genitoriali

Le riflessioni nate attorno al principio del tempo paritetico non hanno escluso, neanche in questo caso, la rilevanza prevalente dell'interesse superiore del minore che deve sempre essere centrale nella gestione della crisi familiare.

In tale prospettiva non si può escludere la valutazione delle peculiarità specifiche di ogni caso concreto e la sua attenta valorizzazione da parte del giudice, anche laddove la definizione di una ripartizione paritetica del tempo debba tenere in considerazione, in maniera ragionevole, gli impegni lavorativi delle due figure genitoriali prevedendo dunque altre formule confacenti a garantire un tempo equivalente (ad esempio ricorrendo ad una gestione differenziata e compensativa dei periodi di vacanza).

Considerata l'impossibilità di prevedere in maniera sistematica e standardizzata le differenti ipotesi alle quali applicare una regola generale, è necessario ragionare in termini astratti partendo da principi fondamentali affinché il figlio minore possa effettivamente esercitare il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, ricevendo da loro cura, educazione, istruzione e assistenza morale.

In tale cornice ogni provvedimento adottato non può esimersi dall'uniformarsi al principio di uguaglianza morale e giuridica delle figure genitoriali che mantengono dunque, anche successivamente alla separazione, stessi diritti e doveri, salvo comprovato pericolo di pregiudizio per la salute psico fisica del minore (violenza endo-famigliare sia fisica che psichica e sia agita che assistita, abusi sessuali, trascuratezza).

Affinché tale principio della bigenitorialità diventi effettivamente e concretamente realizzabile è opportuno definire il doppio domicilio del minore presso l'abitazione di ambo i genitori anche ai fini delle comunicazioni istituzionali, scolastiche e sanitarie. Tale aspetto potrà essere realizzato solo grazie ad un intervento del legislatore che ne dia regolamentazione.

Il piano genitoriale, il principio del mantenimento diretto e la lotta all'alienazione genitoriale

Il piano genitoriale, mutuato dalla coordinazione genitoriale di Debra Carter, è uno strumento in grado di articolare e definire pressoché tutti gli aspetti della genitorialità, offrendo così alle coppie genitoriali una struttura solida a cui riferirsi per la gestione dei minori, mantenendo una gestione funzionale e una comunicazione efficace sulle questioni relative ai figli.

Riconoscendo l'utilità di questo strumento, tra l'altro già ampiamente sperimentato oltre oceano e – visti gli esiti – diffusamente adottato, si ritiene opportuno ampliarne l'utilizzo in tutti gli aspetti della vita dei figli minori affinché le regole siano chiare e condivise,

Per tale motivo, alla elencazione già prevista nel DDL 735, il gruppo di lavoro ha ulteriormente integrato aggiuntive indicazioni di dettaglio, comprendendo nel piano genitoriale la definizione di.

- Luoghi abitualmente frequentati dai figli
- Scuola e percorsi educativi del minore
- Attività extra scolastiche, sportive, culturali e formative
- Frequentazioni parentali e amicali
- Gestione delle vacanze
- Educazione alimentare
- Educazione religiosa
- Scelta del medico curante
- Modalità di comunicazione diretta tra e con le figure genitoriali
- Modalità di risoluzioni alternative a quelle giudiziarie
- Spostamenti e trasferimenti dei figli e ripartizioni delle spese
- Regolamentazione chiara e dettagliata dei periodi extrascolastici

A questo elenco di voci che vuole essere certamente esemplificativo e non esaustivo, proprio perché ogni piano genitoriale dovrà essere flessibile e modulabile sulle specifiche situazioni, si aggiunga la regolamentazione del mantenimento diretto dei figli sia per quanto concerne le spese prevedibili che per quelle non prevedibili, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito considerando prioritariamente le esigenze del figlio e le risorse economiche di entrambi i genitori.

Il piano genitoriale predisposto dagli interessati sarà oggetto di approvazione e convalida da parte del giudice, ovvero dallo stesso predisposto in caso di mancato accordo tra le parti.

In considerazione della natura personalistica dello strumento e dunque della sua necessità di poter essere rimodulato e plasmato affinché possa sempre essere “su misura” delle specifiche esigenze del minore, deve essere garantito un sistema di accesso facilitato e semplificato al giudice ogni qualvolta risulti necessario apportare delle modifiche al piano genitoriale.

Dovrà dunque essere previsto un sistema simile a quello oggi esistente per il ricorso al giudice tutelare nei casi di protezione giuridica delle fragilità, e nello specifico nei ricorsi ex lege 6/2004, per i quali l'amministratore di sostegno può ricorrere al giudice ogni qualvolta le esigenze del beneficiario necessitano di una rimodulazione del decreto di nomina, ottenendo da questi risposte in tempi rapidi e filtrate da burocrazie ostative all'effettiva realizzazione del superiore interesse del beneficiario.

Il gruppo di lavoro istituito dal M5S di Trento è unito nel sostenere che la corretta applicazione dei principi fin qui esposti potrà fungere da effettivo contrasto all'alienazione genitoriale, che ricordiamo essere una grave forma di abuso contro bambini coinvolti nelle dinamiche conflittuali di separazione dei genitori e che può portare a serie conseguenze per il loro sviluppo psico emotivo.

TAVOLO DI LAVORO DDL 735 – PILLON

Tutto ciò sarà possibile quando sarà chiaramente diffuso il significato effettivo della bigenitorialità, che non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambe le figure genitoriali nel progetto educativo, di crescita, di assistenza alla prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell'evento della separazione.

È una partita che può essere vinta, se ognuno gioca il proprio ruolo.

Andrea Maschio

per conto di tutto il Tavolo di Lavori composto da

Andrea Maschio, Filippo Degasperi, Marco Santini, Paolo Negroni, Roberto Buffi, Luca Cordoni, Sara Gioia, Andrea Messaggeri, Anna Rosa Molinari, Valentina Peterlongo, Anna Poli, Guendalina Scozzafava.

Tavolo di lavoro DDL 735 - Riepilogo emendamenti

Nr.	Art.			Riferimento	Descrizione	
1	E	0	0	Tutti+	Spostamento dell'art. 3 all'inizio del testo con conseguente slittamento degli altri	
2	E	0	1	Tutti+	Sostituzione dei riferimenti a madre e padre o genitore/i con Figura/e genitoriale	
3	E	1	1	Art.	1	Eliminazione riferimento funzione sociale spostato in art. 3
4	E	1	2	Art.	1	Sostituzione al comma 2a parola "nonchè" con "previo"
5	E	1	3	Art.	1	Eliminazione della qualifica di mediatore per avvocati comma 2c
6	E	1	4	Art.	1	Al comma 2e vengono tolte le parole "che ne cura annualmente l'aggiornamento
7	E	1	5	Art.	1	al comma 2f si aggiunge il riferimento alla legge 328, 8 novembre 2000
8	E	1	6	Art.	1	Si specifica la necessita di una prova di esame all'anno
9	E	2	1	Art.	2	Cancellazione parole "e dai rispettivi legali" e le parole "ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore."
10	E	3	1	Art.	3	La mediazione viene resa facoltativa e partecipano le figure genitoriali senza i legali
11	E	3	2	Art.	3	Eliminazione comma 2 riferimento alla mediazione obbligatoria
12	E	3	3	Art.	3	Eliminazione comma 3 riferimento alla mediazione obbligatoria
13	E	3	4	Art.	3	Eliminazione comma 4 riferimento alla mediazione obbligatoria
14	E	3	5	Art.	3	Eliminazione comma 5 riferimento alla mediazione obbligatoria
15	E	3	6	Art.	3	Il comma 6 si modifica in "Gli accordi raggiunti in sede di mediazione dovranno essere lealmente considerati nella procedura di separazione"
16	E	3	7	Art.	3	Il ricorso alla mediazione viene attivato su istanza di parte rivolgendosi ad un mediatore iscritto all'albo di cui all'art 2
17	E	7	1	Art.	7	al comma 1 tolto riferimento alla mediazione
18	E	7	2	Art.	7	al comma 1 tolto riferimento alla mediazione
19	E	7	3	Art.	7	al comma 1 tolto riferimento alla mediazione
20	E	8	1	Art.	8	Tolto il riferimento alla mediazione e meglio specificato Piano Genitoriale
21	E	9	1	Art.	9	Completamente sostituito separando le inadempienze e manipolazioni dalle false accuse con meglio specificate le conseguenze in caso di false accuse
22	E	11	1	Art.	11	Nella prima frase del primo capoverso le parole "nel proprio esclusivo interesse morale e materiale" vengono cancellate perche ridondanti
23	E	11	2	Art.	11	Nella prima frase del primo capoverso le parole "con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità." vengono cancellate.
24	E	11	3	Art.	11	Inserimento del principio di uguaglianza morale e giuridica delle figure genitoriali
25	E	11	4	Art.	11	Piccola correzione
26	E	11	5	Art.	11	Piccola correzione
27	E	11	6	Art.	11	Nella prima frase del secondo capoverso le parole "in ragione della metà del proprio tempo," vengono eliminate perchè ridondante
28	E	11	7	Art.	11	Si toglie il riferimento ai g12 giorni minimi, si introduce il termine violenza endo-familiare fisica e psicologica agita sul minore e assistita dallo stesso. Si tolgono i punti 4 e 5
29	E	11	8	Art.	11	Si toglie la possibilità degli ascendenti ad intervenire nel giudizio
30	E	11	9	Art.	11	Si introduce obbligo comunicazione del doppio domicilio (registro di bigenitorialità)
31	E	11	10	Art.	11	Si specifica maggiormente i punti da inserire nel piano genitoriale
32	E	11	11	Art.	11	Si introduce il concetto di spesa prevedibile e non prevedibile
33	E	11	12	Art.	11	Al settimo capoverso le parole "(3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.;" vengono cancellate.
34	E	11	13	Art.	11	La spesa non prevedibile è definita da concordare sempre
35	E	11	14	Art.	11	Si elimina la parola "parzialmente" in quanto implicito
36	E	11	15	Art.	11	Si applica mantenimento diretto alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli
37	E	12	1	Art.	12	Introduzione incontri protetti in caso di affido esclusivo
38	E	12	2	Art.	12	Tolta una parte perchè implicito
39	E	13	1	Art.	13	Tolto riferimento alla mediazione

Tavolo di lavoro DDL 735 - Riepilogo emendamenti

40	E	14	1	Art.	14	Si lega l'affidamento della casa familiare alla titolarità salvo diverso avviso nell'interesse del minore con indennizzo locativo
41	E	14	2	Art.	14	Si lega l'affidamento della casa familiare alla titolarità salvo diverso avviso nell'interesse del minore con indennizzo locativo
42	E	14	3	Art.	14	Si lega l'affidamento della casa familiare alla titolarità salvo diverso avviso nell'interesse del minore con indennizzo locativo
43	E	14	4	Art.	14	Si obbliga il mantenimento del pagamento del mutuo ad entrambe in caso di cointestazione
44	E	15	1	Art.	15	Si inserisce la proporzionalità al reddito dell'assegno al maggiorenne
45	E	15	2	Art.	15	Viene specificato il percorso di studi come possibile giustificazione al proseguimento del contributo
46	E	16	1	Art.	16	Si toglie la videoregistrazione nell'ascolto del minore così come la possibilità di assistere da parte dei genitori in sede separata
47	E	18	1	Art.	18	Si cerca di preferire nuclei famigliari di parenti o comunque di conoscenti
48	E	22	1	Art.	22	Tolto riferimento alla mediazione
49	E	22	2	Art.	22	Tolto riferimento alla mediazione
50	E	22	3	Art.	22	Tolto riferimento alla mediazione
51	E	22	4	Art.	22	Tolto riferimento alla mediazione
52	E	22	5	Art.	22	Tolto riferimento alla mediazione
53	E	22	6	Art.	22	Tolto riferimento alla mediazione
54	E	22	7	Art.	22	Tolto riferimento alla mediazione

TAVOLO DI LAVORO DDL 735 – PILLON

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 0.0

Articolo 3 e articolo 1

L'articolo 3 così come emendato viene anticipato all'inizio del testo diventando articolo 1 e così facendo l'ex art. 1 diventa art. 2, l'ex art. 2 diventa art. 3

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 0.1

Tutti gli emendamenti

Sostituire in tutto l’articolato le parole “madre”, “padre”, “genitore/i”, “coniuge/i” rispettivamente con le parole “figura/e genitoriale/i”.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 17 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 1.1

Articolo 1

Al comma 1 togliere le parole: *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare.”*

Il Tavolo di lavoro

Trento, 17 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 1.2

Articolo 1

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: “*nonché della*” con le parole “*previo*”.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 17 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 1.3

Articolo 1

Il comma 2 lettera c) viene abrogato.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 17 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 1.4

Articolo 1

Al comma 2 lettera e) vengono cancellate le parole “che ne cura annualmente l’aggiornamento”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 17 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 1.5

Articolo 1

Al comma 2 lettera f) si aggiungono le parole “*facendo riferimento alla legge 8 novembre 2000, n. 328 come attuata dai singoli enti locali*” **dopo le parole** “ il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all’albo”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 17 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 1.6

Articolo 1

Al comma 2 lettera h) si sostituiscono le parole “l’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgere annualmente e la cui” con le parole “l’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di una prova di esame che verrà indetta almeno una volta all’anno e la cui”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 17 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 2.1

Articolo 2

Vengono cancellate le parole “e dai rispettivi legali” **e le parole** “ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore.”

Il Tavolo di lavoro

TAVOLO DI LAVORO DDL 735 – PILLON

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 3.1

Articolo 3

Al comma 1 si sostituiscono le parole: *“Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori , purché di età superiore a dodici anni , può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.”* **con le seguenti:** *“la repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare. La mediazione familiare è facoltativa e può essere interrotta in qualsiasi momento. Qualora i genitori accedano alla mediazione il procedimento è informale e riservato.”* e *“Partecipano al procedimento di mediazione familiare i genitori senza i legali. La partecipazione, dei minori al procedimento di mediazione, purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo con il consenso di entrambi i genitori. L'audizione dei minori, in tal caso, deve avvenire senza la partecipazione dei genitori con il supporto obbligatorio di un professionista formato all'audizione dei minori.”*

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 3.2

Articolo 3

Il comma 2 viene abrogato.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 3.3

Articolo 3

Il comma 3 viene abrogato.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 3.4

Articolo 3

Il comma 4 viene abrogato.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 3.5

Articolo 3

Il comma 5 viene abrogato.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 22 novembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 3.6

Articolo 3

Il comma 6 si modifica in “Gli accordi raggiunti in sede di mediazione dovranno essere lealmente considerati nella procedura di separazione”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 3.7

Articolo 3

Al comma 7 sostituire le parole: *“Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”* **con le seguenti:** *“Il ricorso alla mediazione viene attivato su istanza di parte rivolgendosi ad un mediatore iscritto all'albo di cui all'art 2”*

Il Tavolo di lavoro

Trento, 30 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 5.1

Articolo 5

L'intero comma 1 viene sostituito con:

“Si rimanda al Capo II del Codice Civile – art 337 ter per il quale si dettaglia proposta di modifica ed integrazione.

Capo II - Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262)

Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

Capo aggiunto dall'art. 7 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il quale riporta, con modificazioni, il contenuto già previsto dalla versione previgente dell'art. 155 e dagli abrogati 155bis-155sexies.

Dispositivo dell'art. 337 ter codice civile:

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambe le figure genitoriali e stabilisce che, laddove se ne ravvisino le condizioni, il giudice possa rimettere le parti, al termine dello scambio delle difese, dinanzi ad un componente onorario della sezione specializzata ovvero ad un consulente tecnico, per un tentativo di conciliazione, con il potere di definire la lite, nel caso di accordo compositivo della stessa, con decreto esecutivo che prenda atto dei patti raggiunti mediante la coordinazione genitoriale.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 7.1

Articolo 7 comma 1

Al comma 1 lettera nella prima frase del primo capoverso vengono cancellate le parole “ , iniziare un percorso di mediazione familiare.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 7.2

Articolo 7 comma 1

Al comma 1 lettera nella seconda frase del primo capoverso vengono cancellate le parole “eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali,”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 7.3

Articolo 7 comma 1

Al comma 1 lettera nella terza frase del primo capoverso vengono cancellate le parole “ In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito»”.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 8.1

Articolo 8 comma 1

Al comma 1 dopo le parole “All’articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:” le parole “«Qualora la conciliazione riesca, il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di separazione di genitori con figli minori il presidente verifica anche d’ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 706 e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. Il presidente, all’esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole».»

vengono sostituite con le parole “«Qualora sussista accorto tra le parti il presidente allega agli atti il piano genitoriale e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «In mancanza di accordo il presidente valuta i rispettivi piani genitoriali ed assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole».»

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 9.1

Articolo 9 comma 1

L'intero articolo viene sostituito con: «1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.

In caso di gravi inadempienze, manipolazioni psichiche o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore, il giudice dispone prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione.

Le disposizioni del giudice saranno prese se quanto sopra viene accertato.

In caso di accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori il giudice deve applicare una o più delle seguenti misure:

- ricollocamento immediato del minore a seguito di provvedimento di archiviazione e/o comunque decorsi 12 mesi dalla presentazione della denuncia senza che la persona denunciata venga rinviata a giudizio o abbia ricevuto notifica di cui all'art ex 415 bis codice procedura penale;
- risarcimento dei danni, da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, a carico di una delle figure genitoriali che ha presentato denuncia poi rivelatasi infondata e/o archiviata, a favore della figura genitoriale ingiustamente accusata;
- risarcimento dei danni, da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, vincolato a favore del minore che ne potrà disporre al raggiungimento della maggiore età.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO 17 A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.1

Articolo 11 – comma 1

Nella prima frase del primo capoverso vengono cancellate le parole “nel proprio esclusivo interesse morale e materiale”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.1

Articolo 11 – comma 1

Nella prima frase del primo capoverso vengono cancellate le parole “con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.3

Articolo 11 – comma 1

Dopo la prima frase del primo capoverso vengono inserite le parole: “Questi ultimi assumono pari responsabilità ed impegni. I provvedimenti adottati si uniformano al principio di uguaglianza morale e giuridica delle figure genitoriali.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 26 novembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.4

Articolo 11 – comma 1

All’inizio della seconda frase del primo capoverso viene inserita la parola “Il minore”.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 26 novembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.5

Articolo 11 – comma 1

Nella prima frase del secondo capoverso le parole “Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi” **vengono sostituite con le parole** “Salvo diverso accordo tra le parti, purché non sussistano elementi ostativi”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 26 novembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.6

Articolo 11 – comma 1

Nella prima frase del secondo capoverso vengono eliminate le parole “in ragione della metà del proprio tempo,”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 26 novembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.7

Articolo 11 – comma 1

Nella seconda prima frase del secondo capoverso le parole “ Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di: 1) violenza; 2) abuso sessuale; 3) trascuratezza; 4) indisponibilità di un genitore; 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore. ” **vengono sostituite con le parole** “Salvo comprovato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore tra cui: 1) violenza endo-familiare fisica e psicologica, agita sul minore o assistita dallo stesso; 2) abuso sessuale; 3) trascuratezza.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 26 novembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.8

Articolo 11 – comma 1

Nella seconda prima frase del quarto capoverso vengono eliminate le parole “ Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell’articolo 105 del codice di procedura civile.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 03 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.9

Articolo 11 – comma 1

Tra il quinto ed il sesto capoverso le parole “Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.” **vengono sostituite dalle parole** “Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori anche ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. E’ fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni, anche in caso di affido esclusivo, l’invio di ogni comunicazione amministrativa, organizzativa, scolastica e relativa alla salute del minore presso entrambe i domicili. E’ altresì fatto obbligo per gli altri enti pubblici o privati che detengono informazioni relative ai minori qualora debbano inviare una comunicazione la inviino ad entrambe i domicili. Le parti interessate hanno l’onere di fornire tutti i recapiti all’uopo necessari. La residenza anagrafica del minore viene stabilita dal giudice sulla base del maggiore interesse dello stesso.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 03 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.10

Articolo 11 comma 1

Al sesto capoverso dopo le parole “5) vacanze normalmente godute dal minore;” vengono inserite le parole: “6) altre questioni rilevanti per la vita del minore quali gli aspetti connessi al regime alimentare o all'educazione religiosa; 7) nomina medico curante e relativi recapiti; 8) modalità di comunicazione diretta tra le figure genitoriali; 9) modalità di risoluzioni alternative al ricorso all'autorità giudiziaria di eventuali controversie sugli obblighi di cura, educazione ed istruzione dei figli; 10) modalità di gestione dei figli in merito ai loro spostamenti e/o trasferimenti con ripartizione delle relative spese; 11) regolamentazione chiara e dettagliata di tutti i periodi extrascolastici con eventuale differente organizzazione di tempi, orari e modalità rispetto al periodo scolastico.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 03 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.11

Articolo 11 comma 1

Dopo il settimo capoverso le parole “sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:” **vengono sostituite con le parole** “sia per le spese prevedibili che per quelle non prevedibili, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 03 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.12

Articolo 11 comma 1

Al settimo capoverso vengono cancellate le parole “3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 03 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.13

Articolo 11 comma 1

Dopo il settimo capoverso si inseriscono le parole: “Limitatamente alle spese non prevedibili queste dovranno essere preventivamente concordate.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 03 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.14

Articolo 11 comma 1

Nell’ottavo capoverso, seconda frase, dopo le parole le parole “In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto” viene eliminata la parola “ parzialmente”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 03 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 11.15

Articolo 11 comma 1

Nell’ottavo capoverso le parole “determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa. Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare.” **vengono sostituite con le parole** “Determina tempi e modalità di frequentazione e fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 12.1

Articolo 12 comma 1

Al comma 1 dopo le parole “All’articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:” **le parole** “In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. **vengono sostituite con le parole** “In tal caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo azioni concrete quali tempi adeguati di frequentazione nell’ambito di incontri protetti, od ogni altra alternativa necessaria al fine per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, fa salvi i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. e dal precedente capoverso. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice deve considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione degli articoli 96 e 709 ter del codice di procedura civile.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 12.2

Articolo 12 comma 1

Al comma 1 nel secondo capoverso vengono cancellate le parole “favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente limitato dal giudice con secondo il provvedimento motivato.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 13.1

Articolo 13 comma 1

Vengono cancellate le parole “Il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento per non più di sei mesi e rimette le parti avanti il mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l’aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario al superiore interesse del minore. In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse dei figli minori. Il coordinatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell’attuazione del piano genitoriale. Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti. Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50 per cento, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale,”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 14.1

Articolo 14 comma 1

Nel primo capoverso si cancellano le parole “,indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 14.1

Articolo 14 comma 1

Nel primo capoverso le parole “Quest’ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.” **vengono sostituite con le parole** “In caso di proprietà o titolarità esclusiva di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione il titolare del diritto continua a risiedervi; in caso di cointestazione dei predetti titoli di possesso e in caso di mancato accordo tra le parti il giudice nell’interesse del minore procede ad assegnare l’abitazione, stabilendo un indennizzo pari al valore locativo del bene all’altra parte ovvero al comodante.

-

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 14.3

Articolo 14 comma 1

Nel secondo capoverso vengono cancellate le parole “Non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 14.4

Articolo 14 comma 1

Alla fine del secondo capoverso vengono inserite le parole “Ove sussista sull'abitazione cointestata un mutuo, i comproprietari continueranno a corrispondere quanto dovuto proporzionalmente alle quote di intestazione in base al contratto in essere.

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 15.1

Articolo 15 comma 1

Nel primo capoverso dopo le parole “Tale assegno è versato da entrambi i genitori” vengono inserite le parole “in proporzione al reddito”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 15.2

Articolo 15 comma 1

Nel terzo capoverso dopo le parole “ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione” **vengono inserite le parole** “attinente il percorso di studi”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 16.1

Articolo 16 comma 1

Vengono cancellate le parole “L’ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori».”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 18.1

Articolo 18 comma 1

Le parole “l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso” **vengono sostituite dalle parole** “ altro nucleo familiare preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. Solo in mancanza di questi il giudice potrà disporre il collocamento provvisorio del minore presso”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 22.1

Articolo 22 comma 1

Viene cancellata la prima frase “I genitori di prole minorenni che vogliono presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare un percorso di mediazione familiare.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 22.2

Articolo 22 comma 1

Nella seconda frase vengono cancellate le parole “eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali,”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 22.3

Articolo 22 comma 1

Viene cancellata la terza frase “ In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito. ”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 22.4

Articolo 22 comma 8

Nel comma 8 nella prima frase vengono cancellate le parole “Se la conciliazione non riesce, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti con figli minori il presidente verifica anche d’ufficio che le parti abbiano iniziato un percorso di mediazione familiare. In caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare.”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 22.5

Articolo 22 comma 8

Nel comma 8 nella seconda frase vengono cancellate le parole “ eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali,”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 22.6

Articolo 22 comma 8

Nel comma 8 nella terza frase vengono cancellate le parole “In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito. ”

Il Tavolo di lavoro

Trento, 18 dicembre 2018

Alla cortese attenzione della
Vice-Presidente della Camera dei deputati
Maria Edera Spadoni

Oggetto: EMENDAMENTO A DISEGNO DI LEGGE 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

Emendamento 22.6

Articolo 22 comma 9

Nel comma 9 nella prima frase vengono cancellate le parole “ all’esito della mediazione familiare,”

Il Tavolo di lavoro

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p align="center"><u>Disegno di Legge n. 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità</u></p> <p align="center"><u>TESTO ORIGINALE</u></p>	<p align="center"><u>Disegno di Legge n. 735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità</u></p> <p align="center"><u>TESTO EMENDATO</u></p>
<p>Art. 1. (Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare)</p> <p>1. È istituito l'albo professionale dei mediatori familiari. La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare.</p> <p>2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei seguenti principi:</p> <p>a) possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore;</p> <p>b) possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>c) la qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni e che</p>	<p>Art. 1. (DIVENTERA' ART. 2)(Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare)</p> <p>1. È istituito l'albo professionale dei mediatori familiari.</p> <p>2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei seguenti principi:</p> <p>a) possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore;</p> <p>b) possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2018;</p> <p>c) ABROGATO</p>

Si propone di anticipare l'art. 3 prima di questo che viene rinominato art. 2.
Autore sconosciuto
17/12/2018 13:41

Vengono cancellate le parole "La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare." perchè inserite nell'art 3.
Autore sconosciuto
17/12/2018 13:40

Vengono cancellate le parole "con uno o più regolamenti"
Autore sconosciuto
26/12/2018 20:00

LETTERA NON MODIFICATA
Autore sconosciuto
26/12/2018 20:00

LETTERA NON MODIFICATA
Autore sconosciuto
26/12/2018 20:01

LETTERA ABROGATA
Autore sconosciuto
26/12/2018 19:54

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno;</p> <p>d) la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;</p> <p>e) l'albo è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della giustizia, che ne cura annualmente l'aggiornamento; possono fare domanda di iscrizione all'albo i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;</p> <p>f) il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all'albo;</p>	<p>d) la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;</p> <p>e) l'albo è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della giustizia; possono fare domanda di iscrizione all'albo i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;</p> <p>f) il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all'albo facendo riferimento alla legge 8 novembre 2000, n. 328 come attuata dai singoli enti locali.;</p>	<p>LETTERA NON MODIFICATA Autore sconosciuto 26/12/2018 20:01</p>
<p>g) il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali;</p> <p>h) l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgere annualmente e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la famiglia e le disabilità;</p>	<p>g) il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali;</p> <p>h) l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di una prova di esame che verrà indetta almeno una volta all'anno e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la famiglia e le disabilità;</p>	<p>Le parole "che ne cura annualmente l'aggiornamento" vengono cancellate. Autore sconosciuto 17/12/2018 13:43</p>
<p>i) il consiglio nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione all'emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi: 1) il mediatore familiare deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti; 2) il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile,</p>	<p>i) il consiglio nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione all'emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi: 1) il mediatore familiare deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti; 2) il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile,</p>	<p>Vengono aggiunte le parole "facendo riferimento alla legge 8 novembre 2000, n. 328 come attuata dai singoli enti locali.;" Autore sconosciuto 26/12/2018 20:02</p>
		<p>LETTERA NON MODIFICATA Autore sconosciuto 26/12/2018 20:03</p>
		<p>LETTERA MODIFICATA Autore sconosciuto 26/12/2018 20:03</p>
		<p>LETTERA NON MODIFICATA Autore sconosciuto 26/12/2018 20:04</p>

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti; 3) il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.</p>	<p>come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti; 3) il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.</p>	<p>Per effetto dall'anticipo dell'art. 3 questoviene rinominato in art. 3. Autore sconosciuto 17/12/2018 13:44</p>
<p>Art. 2. (Obbligo di riservatezza)</p> <p>1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell'accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore.</p>	<p>Art. 2. (DIVENTERA' ART. 3)(Obbligo di riservatezza)</p> <p>1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell'accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti.</p>	<p>Vengono cancellate le parole "e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore." Autore sconosciuto 17/12/2018 13:45</p>
<p>Art. 3. (Procedimento di mediazione familiare)</p> <p>1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori, purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.</p> <p>2. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.</p> <p>3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi</p>	<p>Art. 3. (DIVENTERA' ART. 1)(Procedimento di mediazione familiare)</p> <p>1. La repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione famigliare. La mediazione famigliare è facoltativa e può essere interrotta in qualsiasi momento. Qualora i genitori accedano alla mediazione il procedimento è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare i genitori senza i legali. La partecipazione, dei minori al procedimento di mediazione, purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo con il consenso di entrambi i genitori. L'audizione dei minori, in tal caso, deve avvenire senza la partecipazione dei genitori con il supporto obbligatorio di un professionista formato all'audizione dei minori.</p> <p>2. ABROGATO</p> <p>3. ABROGATO</p>	<p>L'articolo viene anticipato e diventa l'art. 1 Autore sconosciuto 17/12/2018 13:46</p>
		<p>COMMA MODIFICATO TOTALMENTE Autore sconosciuto 26/12/2018 19:58</p>
		<p>COMMA ABROGATO Autore sconosciuto 26/12/2018 19:56</p>
		<p>COMMA ABROGATO Autore sconosciuto 26/12/2018 19:56</p>

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>momento. L'esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori.</p> <p>4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, qualora esse abbiano già dato loro mandato.</p> <p>5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto.</p> <p>6. Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.</p> <p>7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.</p> <p>8. L'efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.</p> <p>9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.</p>	<p>4. ABROGATO</p> <p>5. ABROGATO</p> <p>6. Gli accordi raggiunti in sede di mediazione dovranno essere lealmente considerati nella procedura di separazione.</p> <p>7. Il ricorso alla mediazione viene attivato su istanza di parte rivolgendosi ad un mediatore iscritto all'albo di cui all'art 2.</p> <p>8. L'efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.</p> <p>9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.</p>	<p>COMMA ABROGATO Autore sconosciuto 26/12/2018 19:57</p> <p>COMMA ABROGATO Autore sconosciuto 26/12/2018 19:57</p> <p>COMMA MODIFICATO TOTALMENTE Autore sconosciuto 26/12/2018 19:57</p> <p>COMMA MODIFICATO TOTALMENTE Autore sconosciuto 26/12/2018 19:58</p> <p>INVARIATO Autore sconosciuto 26/12/2018 19:41</p> <p>Si propone l'abrogazione dell'articolo 5 come originariamente strutturato essendo in corso una definizione sostanziale della figura del coordinatore genitoriale presso i differenti ordini professionali e la cui organizzazione non può oggi essere predeterminata e dunque rientrare in un complesso normativo che ne prevede l'utilizzo in caso di conflittualità delle figure genitoriali. Per tale motivo si propone di far confluire l'articolo 5 del DDL 735 ad una successiva e temporaneamente opportuna modifica del relativo articolo del codice civile come di seguito indicata: Autore sconosciuto 28/12/2018 14:48</p>
<p>Art. 4. (Spese e compensi per il mediatore familiare)</p> <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro. Gli avvocati e gli altri professionisti che operano in funzione di mediatori familiari devono applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione.</p>	<p>Art. 4. (Spese e compensi per il mediatore familiare)</p> <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro. Gli avvocati e gli altri professionisti che operano in funzione di mediatori familiari devono applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione.</p>	
<p>Art. 5. (Coordinatore genitoriale)</p> <p>1. La coordinazione genitoriale è un processo di</p>	<p>Art. 5</p> <p>Si rimanda al Capo II del Codice Civile – art</p>	

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali. 2. Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: a) psichiatra; b) neuropsichiatra; c) psicoterapeuta; d) psicologo; e) assistente sociale; f) avvocato; g) mediatore familiare.</p> <p>3. Il coordinatore genitoriale deve osservare tutte le disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione. Il medesimo opera come terzo imparziale e ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenni relativamente all'esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità con l'obiettivo di: a) assistere i genitori con alto livello di conflitto nell'attuazione del piano genitoriale; b) monitorare l'osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie; c) salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori. 4. Lo svolgimento dell'attività di coordinazione genitoriale non dà luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave. 5. Il giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore. L'accordo di incarico e, per le professioni sanitarie, il consenso informato alla coordinazione genitoriale devono essere sottoscritti dai genitori e sono recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore.</p>	<p>337 ter per il quale si dettaglia proposta di modifica ed integrazione.</p> <p><u>Capo II - Codice civile</u> (R.D. 16 marzo 1942, n.262)</p> <p>Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.</p> <p>Capo aggiunto dall'art. 7 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il quale riporta, con modificazioni, il contenuto già previsto dalla versione previgente dell'art. 155 e dagli abrogati 155bis-155sexies.</p> <p>Dispositivo dell'art. 337 ter codice civile: Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p> <p>Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa</p> <p>Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambe le figure genitoriali e stabilisce che, laddove se ne ravvisino le condizioni, il giudice possa rimettere le parti, al termine dello scambio delle difese, dinanzi ad un componente onorario della sezione specializzata ovvero ad un consulente tecnico, per un tentativo di conciliazione, con il potere di definire la lite, nel caso di accordo compositivo della stessa, con decreto esecutivo che prenda atto dei patti raggiunti mediante la coordinazione genitoriale.</p>
---	--

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>Art. 6. (Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)</p> <p>1. Dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo».</p>	<p>Art. 6. (Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile)</p> <p>1. Dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo».</p>	<p>INVARIATO</p> <p>Autore sconosciuto 26/12/2018 19:42</p>
<p>Art. 7. (Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)</p> <p>1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma è premesso il seguente: «I genitori di prole minorenni che vogliono separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito»;</p> <p>b) al terzo comma, le parole: «novanta giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni dal deposito del ricorso»;</p> <p>c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di cui al quinto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al quarto comma, a pena di nullità, devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'articolo 337-ter del codice civile».</p>	<p>Art. 7. (Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile)</p> <p>1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma è premesso il seguente: «I genitori di prole minorenni che vogliono separarsi devono, a pena di improcedibilità. I genitori devono redigere un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-ter del codice civile»;</p> <p>b) al terzo comma, le parole: «novanta giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni dal deposito del ricorso»;</p> <p>c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di cui al quinto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al quarto comma, a pena di nullità, devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'articolo 337-ter del codice civile».</p>	<p>Vengono tolti i riferimenti alla mediazione familiare che viene resa FACOLTATIVA</p> <p>Autore sconosciuto 17/12/2018 13:48</p>
<p>Art. 8. (Modifiche all'articolo 708 del codice di</p>	<p>Art. 8. (Modifiche all'articolo 708 del codice di</p>	

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>procedura civile) 1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la conciliazione riesca, il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di separazione di genitori con figli minori il presidente verifica anche d'ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 706 e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. Il presidente, all'esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole».</p>	<p>procedura civile) 1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora sussista accorto tra le parti il presidente allega agli atti il piano genitoriale e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento»; b) ABROGATO</p>
<p>Art. 9. (Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile) 1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso.</p>	<p>Art. 9. (Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile) 1. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso.</p>

Vengono tolti i riferimenti alla mediazione familiare CHE VIENE RESA FACOLTATIVA
Autore sconosciuto
17/12/2018 13:49

Molto importante, l'articolo viene MODIFICATO. VENGONO SEPARATI i i casi di alienazione dalle dichiarazioni false. I casi di alienazione vengono gestiti tramite la modifica dei provvedimenti mentre IL FALSO con possibile ricollocamento e risarcimenti danni
Autore sconosciuto
17/12/2018 13:50

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.</p> <p>In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente: 1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».</p>	<p>Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.</p> <p>In caso di gravi inadempienze, manipolazioni psichiche o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore, il giudice dispone prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dal la responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione.</p> <p>Le disposizioni del giudice saranno prese se quanto sopra viene accertato.</p> <p>In caso di accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori il giudice deve applicare una o più delle seguenti misure: 1) ricollocamento immediato del minore a seguito di provvedimento di archiviazione e/o comunque decorsi 12 mesi dalla presentazione della denuncia senza che la persona denunciata venga rinviata a giudizio o abbia ricevuto notifica di cui all'art ex 415 bis codice procedura penale; 2) risarcimento dei danni, da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, a carico di una delle figure genitoriali che ha presentato denuncia poi rivelatasi infondata e/o archiviata, a favore della figura genitoriale ingiustamente accusata; 3) risarcimento dei danni, da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, vincolato a favore del minore che ne potrà disporre al raggiungimento della maggiore età.</p>
<p>Art. 10. (Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)</p> <p>1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 711. – (Separazione consensuale). – Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto. I genitori di figli</p>	<p>Art. 10. (Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile)</p> <p>1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 711. – (Separazione consensuale). – Nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto. I genitori di figli</p>

INVARIATO

Autore sconosciuto
26/12/2018 19:43

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall'articolo 706, sesto comma, del presente codice e dall'articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».</p>	<p>minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall'articolo 706, sesto comma, del presente codice e dall'articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo 710».</p>	
<p>Art. 11. (Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile) 1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli). – Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità.</p> <p>Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.</p> <p>Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici</p>	<p>Art. 11. (Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile) 1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli). – Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali. Questi ultimi assumono pari responsabilità ed impegni.</p> <p>I provvedimenti adottati si uniformano al principio di uguaglianza morale e giuridica delle figure genitoriali.</p> <p>Il minore ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.</p> <p>Salvo diverso accordo tra le parti, purché non sussistano elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici, compresi i</p>	<p>Tolto ESCLUSIVO INTERESSE perché LO DEVE ESSERE SEMPRE Autore sconosciuto 27/12/2018 09:10</p> <p>Sostituito OPPORTUNITA con IMPEGNI Autore sconosciuto 27/12/2018 09:11</p> <p>NUOVA Autore sconosciuto 27/12/2018 09:12</p> <p>Piccola modifica Autore sconosciuto 27/12/2018 09:12</p>

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori.</p> <p>Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) violenza; 2) abuso sessuale; 3) trascuratezza; 4) indisponibilità di un genitore; 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore. <p>Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell'anno.</p> <p>Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p> <p>Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell'articolo 105 del codice di procedura civile.</p> <p>Il giudice, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.</p> <p>Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.</p>	<p>pernottamenti, con ciascuno dei genitori.</p> <p>Salvo comprovato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) violenza endo-familiare fisica e psicologica, agita sul minore o assistita dallo stesso; 2) abuso sessuale; 3) trascuratezza. <p>Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell'anno.</p> <p>Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p> <p>Il giudice, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.</p> <p>Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l'abitazione di ciascuno dei genitori anche ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.</p> <p>E' fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni, anche in caso di affido esclusivo, l'invio di ogni comunicazione amministrativa, organizzativa, scolastica e</p>
---	---

NON L'ACCORDO
MA IL
PREGIUDIZIO
ELIMINATA
POSSIBILITA DEI
12 GG

Autore sconosciuto
27/12/2018 09:12

Viene qui specificata
in modo forte,
specifico e
importante la
casistica della
violenza

Autore sconosciuto
17/12/2018 13:56

Si tolgono punto 4 e 5
perche critici perche
già contenuti nel
paragrafo precedente
in "elementi ostativi"

Autore sconosciuto
17/12/2018 13:57

Vengono tolti
ascendenti dal poter
intervenire nel
giudizio perche
possono peggiorare la
lite

Autore sconosciuto
17/12/2018 13:57

Qui si esplicita in
modo approfondito
per rendere il registro
di bigenitorialità
efficace in
automatico

Autore sconosciuto
17/12/2018 13:58

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>Entrambi i genitori predispongono un piano genitoriale in ordine a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) luoghi abitualmente frequentati dai figli; 2) scuola e percorso educativo del minore; 3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; 4) frequentazioni parentali e amicali del minore; 5) vacanze normalmente godute dal minore. <p>Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attuali esigenze del figlio; 	<p>relativa alla salute del minore presso entrambe i domicili.</p> <p>E' altresì fatto obbligo per gli altri enti pubblici o privati, che detengono informazioni relative ai minori, qualora debbano inviare una comunicazione, di inviarla ad entrambe i domicili. Le parti interessate hanno l'onere di fornire tutti i recapiti all'uopo necessari.</p> <p>La residenza anagrafica del minore viene stabilita dal giudice sulla base del maggiore interesse dello stesso.</p> <p>Entrambi i genitori predispongono un piano genitoriale in ordine a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) luoghi abitualmente frequentati dai figli; 2) scuola e percorso educativo del minore; 3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; 4) frequentazioni parentali e amicali del minore; 5) vacanze normalmente godute dal minore. 6) altre questioni rilevanti per la vita del minore quali gli aspetti connessi al regime alimentare o all'educazione religiosa; 7) nomina medico curante e relativi recapiti; 8) modalità di comunicazione diretta tra le figure genitoriali; 9) modalità di risoluzioni alternative al ricorso all'autorità giudiziaria di eventuali controversie sugli obblighi di cura, educazione ed istruzione dei figli; 10) modalità di gestione dei figli in merito ai loro spostamenti e/o trasferimenti con ripartizione delle relative spese; 11) regolamentazione chiara e dettagliata di tutti i periodi extrascolastici con eventuale differente organizzazione di tempi, orari e modalità rispetto al periodo scolastico. <p>Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese prevedibili che per quelle non prevedibili, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attuali esigenze del figlio;
--	--

Vengono inserite altre 6 casistiche da considerare per la redazione del piano genitoriale
Autore sconosciuto
17/12/2018 13:59

Vengono rinominate le spese ordinarie e straordinarie con le parole prevedibili e non prevedibili. Rendendo da concordare sempre le non prevedibili
Autore sconosciuto
17/12/2018 14:00

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>2) le risorse economiche di entrambi i genitori; 3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.</p> <p>Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall'ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa. Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare.</p> <p>I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.</p>	<p>2) le risorse economiche di entrambi i genitori;</p> <p>Limitatamente alle spese non prevedibili queste dovranno essere preventivamente concordate.</p> <p>Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale.</p> <p>Determina tempi e modalità di frequentazione e fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti.</p> <p>Il Giudice può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte nel piano genitoriale.</p> <p>Le figure genitoriali ricorrono al giudice ogni qualvolta si rappresenti la necessità di rimodulare il piano genitoriale, in forza dell'attivazione di un sistema facilmente accessibile, rapido e di interazione diretta con il Giudice competente.</p> <p>I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.</p>	<p>Eliminata numero 3 poichè impossibile e sbagliato quantificarlo Autore sconosciuto 27/12/2018 09:26</p> <p>Tolta la parola "parzialmente" perchè già implicito nella frase Autore sconosciuto 27/12/2018 09:27</p> <p>Si semplifica la descrizione del mantenimento diretto Autore sconosciuto 17/12/2018 14:02</p> <p>Inserita per velocizzare e semplificare la possibilità di rivedere il piano quando serve Autore sconosciuto 27/12/2018 09:29</p>
---	---	--

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica della forma di affidamento».</p>	<p>All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica della forma di affidamento».</p>
<p>Art. 12. (Modifica dell'articolo 337-quater del codice civile)</p> <p>1. L'articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-quater. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). – Il giudice, nei casi di cui all'articolo 337-ter, secondo comma, può disporre temporaneamente l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all'affidamento esclusivo.</p> <p>Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter.</p> <p>Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei</p>	<p>Art. 12. (Modifica dell'articolo 337-quater del codice civile)</p> <p>1. L'articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-quater. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). – Il giudice, nei casi di cui all'articolo 337-ter, secondo comma, può disporre temporaneamente l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In tal caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo azioni concrete quali tempi adeguati di frequentazione nell'ambito di incontri protetti, od ogni altra alternativa necessaria al fine per rimuovere le cause che hanno portato all'affidamento esclusivo</p> <p>Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, fa salvi i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. e dal precedente capoverso</p> <p>Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice deve considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei</p>

Anche qui importante per si modifica fortemente il diritto alla visita di genitore a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale
Autore sconosciuto
17/12/2018 13:52

Introduzione dell'ambito protetto
Autore sconosciuto
27/12/2018 17:25

Sostituzione della parola "può" con "deve"
Autore sconosciuto
27/12/2018 17:26

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p> <p>Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente limitato dal giudice con provvedimento motivato.</p> <p>Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l'affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d'ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore il diritto alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all'interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile».</p>	<p>provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione degli articoli 96 e 709 ter del codice di procedura civile.</p> <p>Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.</p> <p>Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l'affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d'ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore il diritto alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all'interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile».</p>
<p>Art. 13. (Modifica dell'articolo 337-quinquies del codice civile) 1. L'articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-quinquies. –</p>	<p>Art. 13. (Modifica dell'articolo 337-quinquies del codice civile) 1. L'articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-quinquies. –</p>

Semplicemente
semplificato

Autore sconosciuto
27/12/2018 17:27

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>(Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli; conflittualità genitoriale; mediatore e coordinatore genitoriale). – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p> <p>Il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento per non più di sei mesi e rimette le parti avanti il mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo.</p> <p>Qualora la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l'aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario al superiore interesse del minore. In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell'interesse dei figli minori. Il coordinatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell'attuazione del piano genitoriale. Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti. Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.</p> <p>Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale, il giudice decide della questione applicando i principi di cui al primo comma del presente</p>	<p>(Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli; conflittualità genitoriale; mediatore e coordinatore genitoriale). – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p> <p>Il giudice può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte nel piano genitoriale.</p> <p>Le figure genitoriali ricorrono al giudice ogni qualvolta si rappresenti la necessità di rimodulare il piano genitoriale, in forza dell'attivazione di un sistema facilmente accessibile, rapido e di interazione diretta con il Giudice competente.</p> <p>il giudice decide della questione applicando i</p>
--	---

Semolificazione della revisione del piano genitoriale e svincolo dalla mediazione
Autore sconosciuto
27/12/2018 17:32

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>articolo e di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 337-ter».</p>	<p>principi di cui al primo comma del presente articolo e di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 337-ter».</p>	
<p>Art. 14. (Modifica dell'articolo 337-sexies del codice civile) 1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-sexies. – (Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 337-ter, il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi.</p> <p>Quest'ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell'immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.</p> <p>Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione.</p> <p>Non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.</p> <p>In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima, l'intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del</p>	<p>Art. 14. (Modifica dell'articolo 337-sexies del codice civile) 1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-sexies. – (Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 337-ter, il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare.</p> <p>In caso di proprietà o titolarità esclusiva di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione il titolare del diritto continua a risiedervi; in caso di cointestazione dei predetti titoli di possesso e in caso di mancato accordo tra le parti il giudice nell'interesse del minore procede ad assegnare l'abitazione, stabilendo un indennizzo pari al valore locativo del bene all'altra parte ovvero al comodante.</p> <p>Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione.</p> <p>Ove sussista sull'abitazione cointestata un mutuo, i comproprietari continueranno a corrispondere quanto dovuto proporzionalmente alle quote di intestazione in base al contratto in essere.</p> <p>In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima, l'intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del</p>	<p>Si modifica fortemente l'assegnazione della casa legandola alla proprietà ed al mutuo su di essa Autore sconosciuto 17/12/2018 13:53</p>
		<p>Nuova formulazione dando diritto al titolare della proprietà o del contratto di risiedervi salvo il giudice decida diversamente Autore sconosciuto 27/12/2018 17:33</p>
		<p>Parte abrogata Autore sconosciuto 27/12/2018 17:38</p>
		<p>Nuova formulazione del paragrafo sul mutuo Autore sconosciuto 27/12/2018 17:39</p>

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l'ordine del giudice».</p>	<p>danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l'ordine del giudice».</p>
<p>Art. 15. (Modifica dell'articolo 337-septies del codice civile) 1. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-septies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). – I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme dicui ai commi sesto e settimo dell'articolo 337-ter. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'articolo 315-bis. Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità</p>	<p>Art. 15. (Modifica dell'articolo 337-septies del codice civile) 1. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-septies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). – I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme dicui ai commi sesto e settimo dell'articolo 337-ter. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori in proporzione al reddito direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'articolo 315-bis. Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione attinente il percorso di studi o</p>

Vengono inserite le parole "in proporzione al reddito"
 Autore sconosciuto
 07/01/2019 16:11

Viene aggiunto "attinente il percorso di studi"
 Autore sconosciuto
 17/12/2018 13:55

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».</p>	<p>impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».</p>
<p>Art. 16. (Modifica dell'articolo 337-octies del codice civile) 1. L'articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-octies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori».</p>	<p>Art. 16. (Modifica dell'articolo 337-octies del codice civile) 1. L'articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 337-octies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato.▲</p>
<p>Art. 17. (Modifica all'articolo 342-bis del codice civile) 1. All'articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-</p>	<p>Art. 17. (Modifica all'articolo 342-bis del codice civile) 1. All'articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-</p>

Si toglie la videoregistrazione e la possibilità di assistere in locale separato
Autore sconosciuto
27/12/2018 17:43

INVARIATO

Autore sconosciuto
27/12/2018 17:44

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi».</p>	<p>quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi».</p>
<p>Art. 18. (Introduzione dell'articolo 342-quater del codice civile) 1. Dopo l'articolo 342-ter è inserito il seguente: «Art. 342-quater. – (Ulteriori contenuti dell'ordine di protezione). – Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 709ter del codice di procedura civile. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 342bis, può in ogni caso disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337-quater».</p>	<p>Art. 18. (Introduzione dell'articolo 342-quater del codice civile) 1. Dopo l'articolo 342-ter è inserito il seguente: «Art. 342-quater. – (Ulteriori contenuti dell'ordine di protezione). – Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 709ter del codice di procedura civile. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 342bis, può in ogni caso disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso altro nucleo familiare preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. Solo in mancanza di questi il giudice potrà disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di</p>

Si aggiunge specifica per preferire nuclei familiari conosciuti o vicini
 Autore sconosciuto
 27/12/2018 17:45

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

	cui agli articoli 337-ter e 337-quater».	
Art. 19. (Modifica all'articolo 151 del codice civile) 1. All'articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato.	Art. 19. (Modifica all'articolo 151 del codice civile) 1. All'articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato.	INVARIATO Autore sconosciuto 26/12/2018 19:44
Art. 20. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) 1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile».	Art. 20. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) 1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile».	INVARIATO Autore sconosciuto 27/12/2018 17:47
Art. 21. (Abrogazione dell'articolo 570-bis del codice penale) 1. L'articolo 570-bis del codice penale è abrogato.	Art. 21. (Abrogazione dell'articolo 570-bis del codice penale) 1. L'articolo 570-bis del codice penale è abrogato.	INVARIATO Autore sconosciuto 26/12/2018 19:44
Art. 22. (Modifica dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898) 1. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: «Art. 4. – 1. I genitori di prole minorenni che vogliono presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale secondo quanto previsto dall'articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito. 2. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e,	Art. 22. (Modifica dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898) 1. I genitori devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale secondo quanto previsto dall'articolo 337-ter del codice civile. 2. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e,	TOLTI RIFERIMENTI A MEDIAZIONE Autore sconosciuto 27/12/2018 18:01 TOLTI RIFERIMENTI ALLA MEDIAZIONE Autore sconosciuto 27/12/2018 18:02

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 3. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. Qualora la coppia abbia figli minori, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità una proposta di piano genitoriale redatto secondo i criteri di cui all'articolo 337-ter del codice civile. 4. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto. 5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. 6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate dai coniugi. 7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e tenta preliminarmente di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.</p> <p>8. Se la conciliazione non riesce, il presidente</p>	<p>se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 3. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. Qualora la coppia abbia figli minori, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità una proposta di piano genitoriale redatto secondo i criteri di cui all'articolo 337-ter del codice civile. 4. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto. 5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. 6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate dai coniugi. 7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e tenta preliminarmente di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.</p> <p>8.</p>
--	--

TOLTI
RIFERIMENTI
ALLA
MEDIAZIONE
Autore sconosciuto
27/12/2018 18:03

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti con figli minori il presidente verifica anche d'ufficio che le parti abbiano iniziato un percorso di mediazione familiare. In caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare.</p> <p>I genitori devono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-ter del codice civile.</p> <p>In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.</p> <p>9. Il presidente, all'esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici nei casi e con le modalità di cui all'articolo 337-octies del codice civile, esamina i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro genitore in ordine al piano genitoriale.</p> <p>Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole. 10. Con la medesima ordinanza il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi</p> <p>a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione</p>	<p>I genitori devono redigere un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-ter del codice civile.</p> <p>9. Il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici nei casi e con le modalità di cui all'articolo 337-octies del codice civile, esamina i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro genitore in ordine al piano genitoriale.</p> <p>Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell'ordinanza le proposte indicate dall'altro, ove congrue e non contrarie all'interesse della prole. 10. Con la medesima ordinanza il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi</p> <p>a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione</p>	<p>TOLTI RIFERIMENTI ALLA MEDIAZIONE Autore sconosciuto 27/12/2018 18:04</p> <p>TOLTI RIFERIMENTI ALLA MEDIAZIONE Autore sconosciuto 27/12/2018 18:04</p> <p>TOLTI RIFERIMENTI ALLA MEDIAZIONE Autore sconosciuto 27/12/2018 18:05</p>
--	---	--

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI, MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 11. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti di metà. 12. Con l'ordinanza di cui al comma 9, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile, e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, del medesimo codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. 13. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice. 14. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10. 15. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. 16. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. 17. L'appello è deciso in camera di</p>	<p>del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 11. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti di metà. 12. Con l'ordinanza di cui al comma 9, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile, e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, del medesimo codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. 13. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice. 14. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10. 15. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda. 16. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. 17. L'appello è deciso in camera di</p>
--	--

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA

TAVOLO DI LAVORO - TRENTO

<p>consiglio. 18. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è proposta con ricorso al presidente del tribunale. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, tenta preliminarmente di conciliarli anche avvalendosi della collaborazione di esperti e di consulenti familiari. Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il presidente, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, rimette gli atti al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui ai commi 8 e 9».</p>	<p>consiglio. 18. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è proposta con ricorso al presidente del tribunale. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, tenta preliminarmente di conciliarli anche avvalendosi della collaborazione di esperti e di consulenti familiari. Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il presidente, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, rimette gli atti al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui ai commi 8 e 9».</p>
<p>Art. 23. (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima</p>	<p>Art. 23. (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima</p>
<p>Art. 24. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Art. 24. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>

INVARIATO

Autore sconosciuto
26/12/2018 19:46

INVARIATO

Autore sconosciuto
26/12/2018 19:46

MASCHIO, DEGASPERI, SANTINI, NEGRONI, BUFFI, CORDONI, GIOIA, MESSAGGERI,
MOLINARI, PETERLONGO, POLI, SCOZZAFAVA